



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto presidenziale n. 67/2023

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI PER LA ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'UNIVERSITÀ E PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOCENTI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ERSU DELL'UNIVERSITÀ KORE DI ENNA

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ

VISTO lo Statuto di autonomia emanato con proprio decreto n. 188 del 16 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 274 del 24 novembre 2018, ed in particolare;

- l'art. 7, comma 4, che prevede per le rappresentanze studentesche la durata massima del mandato di due anni;
- l'art. 9, comma 1, secondo periodo, che prevede che *«alle sedute del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare inoltre, senza diritto di voto e senza responsabilità contabili e soltanto per le materie relative ai servizi didattici e al diritto allo studio, due rappresentanti degli studenti eletti dalla rispettiva componente»*;
- l'art. 27, comma 3, che dispone che *«l'elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta»*;
- l'art. 27, comma 6, che assimila, agli studenti iscritti, gli studenti ospiti, gli studenti stranieri che partecipano a programmi di scambio, i fruitori di borse di studio e i laureati tirocinanti, i partecipanti a corsi di aggiornamento, perfezionamento e Master, limitatamente al loro periodo di permanenza, *«con esclusione dell'elettorato attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici»*;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo emanato con proprio decreto n. 13 dell'8 febbraio 2019, ed in particolare:

- l'art. 5, comma 12, che assegna un periodo minimo di trenta giorni per la definizione delle liste elettorali degli studenti;
- gli articoli 16, comma 9, e 17, comma 2, che prevedono rispettivamente che i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nelle Commissioni paritetiche *«sono eletti sulla base di liste di candidati. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la parità tra uomini e donne, con tolleranza limitata a più o meno uno. Alle votazioni partecipano gli studenti validamente immatricolati ed in regola con gli obblighi derivanti dall'iscrizione, nel rispetto delle previsioni sull'elettorato passivo contenute nello Statuto. Il procedimento elettorale è indetto dal Presidente dell'Università»*;

TENUTO CONTO che lo Statuto vigente e la regolamentazione interna di Ateneo prevede la rappresentanza studentesca negli Organi centrali dell'Ateneo, di Facoltà e di Corso di studi;

VISTO il proprio Decreto n. 58 del 13 febbraio 2023 all'oggetto: "Proroga dei membri degli organi collegiali e degli incarichi di coordinamento ai livelli di Ateneo, di Facoltà e dei Corsi di studi";

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, che all'art. 44 ha attivato l'Ente regionale per il diritto allo studio dell'Università Kore di Enna;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20, e s.m.i., concernente tra l'altro *«interventi per il diritto allo studio universitario in Sicilia»*, in particolare l'art. 10, che stabilisce la composizione del Consiglio di Amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario, e il successivo art. 19 che pone tali enti sotto la vigilanza dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;

VISTA la Legge 22 febbraio 2019, n. 1 *«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale»*, in particolare l'art. 28, che sostituisce l'art. 10 della sopracitata Legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, come di seguito:

«Art. 10 Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da...un rappresentante eletto tra i professori universitari di ruolo ed i

ricercatori...tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo...";

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, prot. n. 377/GAB del 24 gennaio 2023, acquisita al Protocollo Generale di Ateneo al n. 1235 del 25 gennaio 2023, con la quale si invitano i quattro Atenei siciliani ad avviare le procedure di elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERSU;

CONSIDERATA la possibilità tecnica di svolgere in modalità telematica o comunque elettronica le elezioni per le rappresentanze studentesche;

RICHIAMATE le incompatibilità previste all'articolo 19, comma 7 dello Statuto e all'art. 24 del Regolamento generale di Ateneo;

RITENUTO di indire le elezioni;

ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell'art. 10 dello Statuto,

DECRETA

Art. 1 - Definizioni e indizione

1. Ai fini del presente decreto, i termini «*studente*» e «*studenti*» si riferiscono alle persone regolarmente iscritte ad uno dei corsi di studio attivi o ad esaurimento della Libera Università degli Studi di Enna "Kore" indipendentemente dal sesso di appartenenza. L'uso delle espressioni al maschile è adottato soltanto per comodità di redazione, salvo i casi in cui sia espressamente richiesto il rispetto di quote distinte per sesso.
2. L'espressione «*regolarmente iscritti*», riferita agli studenti, indica congiuntamente il possesso dei requisiti di regolare immatricolazione, a suo tempo perfezionata secondo le previsioni contenute nel Manifesto degli studi dell'anno di riferimento, di regolare iscrizione negli anni successivi al primo se prevista, di completa osservanza degli obblighi sottoscritti nel Contratto di immatricolazione (e comunque di assenza di contestazioni ovvero di provvedimenti di sospensione da parte dell'Università), e di regolare versamento delle rette universitarie dovute.
3. Sono indette per il giorno **MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023** le votazioni per l'elezione delle rappresentanze studentesche con riferimento ai seguenti organi collegiali:
 - (A) **Senato accademico dell'Università**, in numero di tre rappresentanti (art. 11, comma 1 dello Statuto).
 - (B) **Consigli di Facoltà dell'Università**, in numero di due rappresentanti (art. 15, comma 1) in ciascuna delle seguenti Facoltà:
 - **Facoltà di Ingegneria e Architettura**
 - **Facoltà di Medicina e Chirurgia**
 - **Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società**
 - **Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche**
 - **Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.**
 - (C) **Commissioni paritetiche Docenti-Studenti delle Facoltà**, in numero di tre rappresentanti per ciascuna delle seguenti Facoltà (art. 10, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo):
 - **Facoltà di Ingegneria e Architettura**
 - **Facoltà di Medicina e Chirurgia**
 - **Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società**
 - **Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche**
 - **Facoltà di Studi Classici, Linguistici e della Formazione.**
 - (D) **Gruppi di Riesame dei Corsi di studi**, in numero di due rappresentanti (art. 5, comma 2 del Regolamento-Quadro sulle funzioni e il coordinamento dei Corsi di studio) per ciascuno dei Corsi di studio attivi nell'Ateneo.

- (E) Dovranno inoltre essere eletti, in numero di due, i rappresentanti degli studenti che a norma dell'art. 9, comma 1 dello Statuto, verranno invitati alle sedute del **Consiglio di amministrazione dell'Università**.
 - (F) **Dottorato di ricerca in: Sistemi intelligenti per l'ingegneria**, in numero di un rappresentante nel Collegio dei docenti;
 - (G) **Dottorato di ricerca in: Tecnologie innovative per l'ingegneria e l'ambiente costruito** in numero di un rappresentante nel Collegio dei docenti;
 - (H) **Dottorato di ricerca in: Scienze economiche, aziendali e giuridiche**, in numero di un rappresentante nel Collegio dei docenti;
 - (I) **Dottorato di ricerca in: Contesti, ambienti e stili di vita per la salute e il benessere**, in numero di un rappresentante nel Collegio dei docenti;
 - (J) **Dottorato di ricerca in: Processi educativi nei contesti eterogenei e multiculturali**, in numero di un rappresentante nel Collegio dei docenti;
 - (K) **Consiglio di amministrazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna**, in numero di tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 20/2002 (*"gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché gli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*):
 - (L) **Consiglio di amministrazione dell'ERSU dell'Università Kore di Enna**, in numero di un rappresentante eletto tra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;
4. In analogia alla durata massima del mandato nel Consiglio dei Garanti, il mandato degli eletti ha durata di due anni, pari alla durata minima dei corsi di laurea in offerta formativa. Il mandato dei rappresentanti degli studenti e dei docenti nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina.

Art. 2 – Commissione elettorale

1. Per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento delle elezioni, al controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, allo scrutinio, all'esame e all'attribuzione di eventuali voti contestati e alla proclamazione degli eletti, è istituita una Commissione elettorale presieduta e nominata dal Direttore Generale e composta da Dirigenti dell'Università. È inoltre demandata alla Commissione la decisione in via definitiva sull'interpretazione delle norme dello Statuto, del Regolamento generale di Ateneo, del presente decreto e di tutto quanto qui non espressamente previsto.
2. È compito della Commissione, definite le liste per ciascuna tipologia di rappresentanza, destinare alle liste appositi spazi elettorali.
3. La Direzione Generale dell'Università pone a disposizione della Commissione un apposito ufficio di coordinamento.
4. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università, il quale nei casi di particolare complessità può acquisire il parere dell'Ombudsman dell'Ateneo.

Art. 3 – Elettorato attivo (studenti elettori)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere A e E dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ancorché ripetenti o fuori corso, ai corsi di laurea triennali, magistrali, e magistrali a ciclo unico, agli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università.
2. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere B e C dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ancorché ripetenti o fuori corso, ai corsi di laurea triennali, magistrali, e magistrali a ciclo unico afferenti alla Facoltà interessata alla votazione.

3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera D dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, ancorché ripetenti o fuori corso, al corso di studio triennale, magistrale, e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione.
4. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere da F a J dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato alla votazione.
5. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera K dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti alla data delle votazioni, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 della L.R. n. 20/2002 (*"gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché gli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*).
6. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera L dell'art. 1, l'elettorato attivo spetta a tutti i docenti appartenenti ai ruoli dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori universitari in servizio alla data del 31 dicembre 2022.
7. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato attivo gli studenti che, alla data delle elezioni, risultino già laureati senza ulteriore immatricolazione o trasferiti presso altre università.
8. Entro il termine di **venerdì 31 marzo 2023**, la Commissione elettorale cura la pubblicazione degli elenchi degli elettori, con indicazione del numero di matricola assegnato al momento dell'iscrizione, della Facoltà di appartenenza, del Corso di studi e del Comune di residenza. L'elenco degli elettori è aggiornato mediante integrazione fino alla data delle votazioni. La Commissione provvede, in questa fase, a collocare i nominativi degli studenti dei corsi in esaurimento in coda agli elenchi relativi ai corsi attivi omologhi.
9. Entro **ore 10:00 di martedì 4 aprile 2023**, gli interessati possono richiedere, con reclamo motivato, integrazioni e rettifiche. Sul reclamo decide la Commissione Elettorale, che provvede anche alle eventuali rettifiche d'ufficio.

Art. 4 – Elettorato passivo (studenti eleggibili)

1. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere A e E dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data della prima formulazione delle liste elettorali di cui al comma 5 del precedente articolo 3, risultino regolarmente iscritti ai Corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico, e che si trovino in corso, oppure fuori corso non oltre il primo anno, ovvero ripetenti per non più di una volta, agli studenti iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali e ai corsi di dottorato di ricerca attivi presso l'Università.
2. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere B e C dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data del presente Decreto, risultino regolarmente iscritti ai corsi attivi di laurea triennali, magistrali e magistrali a ciclo unico afferenti alla Facoltà interessata alla votazione, e che si trovino in corso, oppure fuori corso non oltre il primo anno, ovvero ripetenti per non più di una volta.
3. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera D dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data del presente Decreto, risultino regolarmente iscritti al corso attivo di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, interessato alla votazione e che si trovino in corso, oppure fuori corso non oltre il primo anno, ovvero ripetenti per non più di una volta.
4. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettere da F a J dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di dottorato di ricerca interessato alla votazione.
5. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera K dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta - ai sensi della relativa disposizione assessoriale - «agli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2 (*"gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché gli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508"*)», avendo

presente che rimane ferma la data di scadenza per la presentazione delle liste come data di riferimento del possesso dei requisiti.

6. Per l'elezione delle rappresentanze di cui alla lettera L dell'art. 1, l'elettorato passivo spetta a tutti i docenti appartenenti ai ruoli dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori universitari in servizio alla data del 31 dicembre 2022.
7. Sono, comunque, esclusi dall'elettorato passivo gli studenti che, alla data delle elezioni, abbiano già conseguito la laurea o il titolo per i quali risultino iscritti negli elenchi elettorali, salvo che sia intervenuta ulteriore immatricolazione, e gli studenti che abbiano richiesto trasferimento ad altre università.
8. Lo studente in possesso del requisito dell'elettorato passivo può presentarsi candidato, avendone i requisiti, alle elezioni di qualsiasi tipologia di rappresentanza, tuttavia in non più di una lista per la stessa tipologia (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K) di rappresentanza.

Art. 5 – Pari opportunità tra uomini e donne

1. Nel rispetto del principio delle pari opportunità dei diversi generi, ciascuna lista per ciascuna tipologia di rappresentanza, e per ciascun gruppo di rappresentanti ove previsto, deve comprendere candidati per metà di genere femminile e per metà di genere maschile, con tolleranza di +/-1 nei soli casi di elenco di candidati di numero dispari.
2. Le singole liste che non rispettino il presente criterio sono dichiarate nulle qualora il difetto permanga dopo l'invito della Commissione elettorale a regolarizzarle.

Art. 6 – Norme comuni riguardanti le liste dei candidati e le sottoscrizioni

1. Quanto previsto nel presente articolo si applica a tutte le procedure elettorali.
2. Le elezioni si svolgono sulla base di liste concorrenti di candidati, con voto limitato a uno. Le liste vanno presentate con riferimento alla singola rappresentanza da eleggere.
3. Ciascuna lista deve contenere la firma di sottoscrizione di almeno cento elettori e di non più di centocinquanta, inclusa il presentatore, tutte autenticate. E' consentito sottoscrivere una sola lista. Nel caso in cui si presenti la sottoscrizione di una lista per l'elezione degli Organi collegiali di Ateneo (Consiglio di amministrazione, Senato accademico), la sottoscrizione si estende alle liste dei Consigli di Facoltà, delle Commissioni paritetiche di Facoltà, dei Gruppi di riesame, dei dottorati di ricerca e del Consiglio di amministrazione dell'ERSU.
4. In sede di deposito della lista, il presentatore può designare un suo rappresentante per seggio, che deve registrarsi presso il seggio prima dell'apertura delle operazioni di voto.
5. Ciascuna lista di candidati è depositata presso la Commissione elettorale a cura di un elettore appartenente alla stessa componente da eleggere, in qualità di presentatore.
6. Le liste possono riportare un numero di candidati fino al triplo del numero della rappresentanza da eleggere. Per ciascuno dei candidati, devono essere indicati: cognome, nome, classe di laurea e numero di matricola. Le firme di accettazione delle candidature devono essere allegate alle singole liste ed autenticate.
7. Ogni lista deve recare una denominazione o un motto, della lunghezza massima di cinque parole, nonché un logo inscritto in un quadrato di cm 10 di lato, che servano ad individuarla. Non è ammessa la lista contenente denominazioni o loghi identici o confondibili con quelli presentati in precedenza. Le liste relative a diverse tipologie di rappresentanze, qualora siano espressione di uno stesso gruppo di opinione, possono recare la medesima denominazione e lo stesso logo.
8. La commissione elettorale valuta l'ammissibilità della denominazione e del logo delle liste con riferimento al rispetto della Costituzione della Repubblica, dello Statuto e del Codice etico di Ateneo e decide sulle eventuali controversie.
9. Tutte le firme di accettazione delle candidature e di sostegno alle candidature stesse devono essere allegate alle singole liste ed autenticate. E' consentito sottoscrivere una sola lista. Candidati e sottoscrittori devono appartenere alla stessa platea elettorale (ad esempio, stessa Facoltà per i rappresentanti di Facoltà e delle Commissioni paritetiche, stesso Corso di Studio per i rappresentanti dei Gruppi di Riesame). Per ciascuno dei candidati e per ciascuno dei sottoscrittori, devono essere indicati: cognome, nome, classe di laurea e numero di matricola. Sono nulle le indicazioni dei candidati e/o dei sottoscrittori che risultassero incomplete dei dati necessari.
10. L'autenticazione delle firme può essere effettuata dal Direttore Generale e dai Dirigenti delle aree tecnico amministrative dell'Università o da un dipendente da loro delegato, o comunque nelle forme di legge.

11. Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione Elettorale attraverso l'Ufficio di Protocollo centrale dell'Università (o altro ufficio eventualmente a ciò destinato dal Direttore Generale, ed adeguatamente reso noto) **entro le ore 12 di martedì 18 aprile 2023**. Ogni lista avrà un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione. La Commissione elettorale, entro **giovedì 20 aprile 2023**, esamina la documentazione prodotta. In caso di riscontrata irregolarità, la Commissione può assegnare un termine di **24 ore** per la regolarizzazione della documentazione.
12. Le liste e le relative candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche dal presidente della Commissione elettorale con comunicazione all'Albo elettorale, almeno tre giorni prima la data fissata per le elezioni. Avverso l'esclusione delle liste è ammesso reclamo innanzi alla Commissione Elettorale. Questa si pronuncerà nelle 24 ore successive.
13. Le decisioni della Commissione sono definitive.

Art. 7 - Elezioni delle rappresentanze nei Gruppi di Riesame e nei Dottorati di ricerca

1. A parziale deroga delle previsioni contenute al comma 3 dell'articolo 6, per l'elezione dei rappresentanti nei Gruppi di Riesame dei singoli corsi di studio e nei Dottorati di ricerca, il numero di firme di cui al comma 3 è determinato, per i corsi con meno di 600 elettori, nel 5% della complessiva consistenza degli stessi elettori, con arrotondamento del valore al numero intero inferiore.
2. La Commissione elettorale pubblica, entro dieci giorni dal presente decreto, l'elenco dei corsi di studio con meno di 600 iscritti aventi diritto al voto.

Art. 8 – Seggi elettorali e operazioni di voto

1. Alle operazioni di voto presiede il seggio elettorale costituito, con provvedimento della Commissione elettorale, da appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università. L'insediamento del seggio elettorale ha luogo alle **ore 8:00 di MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023** presso le rispettive sedi assegnate.
2. Le operazioni di voto, che si svolgeranno con il sistema elettronico, sono precedute dalla verifica, a cura del seggio, degli elenchi degli elettori. Le schede sono contraddistinte da un colore diverso per ogni tipologia di elezione. Quelle relative alla rappresentanza nei Consigli di Facoltà e delle Commissioni paritetiche, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione della Facoltà; quelle relative alla rappresentanza nei Gruppi di Riesame, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso di studi; quelle relative alla rappresentanza nei Corsi di Dottorato di ricerca, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione del Corso; quelle relative alla rappresentanza nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, tutte di uno stesso colore, sono contraddistinte anche dalla indicazione di "Studente" e di "Docente".
3. Per tutte le tipologie di rappresentanza, i nominativi dei candidati sono direttamente riportati sulle schede nello spazio dedicato alla lista di appartenenza e sono accompagnati ciascuno da uno spazio finalizzato all'espressione del voto. È consentita una sola preferenza.
4. Gli studenti e i docenti aventi diritto al voto vengono ammessi entro un'ora dall'insediamento del seggio e **fino alle ore 19:00 di MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023**. Per votare è necessario presentare il libretto tessera o altro documento di riconoscimento valido e apporre la firma sull'apposito registro dei votanti indicante i dati anagrafici e il numero di matricola.
5. Il voto si esprime mediante:
 - a) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sul simbolo della lista;
 - b) l'apposizione di un segno "x" o di un clic su uno soltanto degli spazi posti accanto ai nominativi prestampati dei candidati, corrispondente a quello cui si intende attribuire la preferenza;
 - c) l'apposizione di un segno "x" o di un clic sia sul simbolo della lista che sullo spazio posto accanto ad uno dei nominativi dei candidati della stessa lista.
6. Nel caso di cui al punto b), il voto di preferenza si estende anche alla lista. Quando il voto di preferenza è unito, nella stessa scheda, ad un voto per una lista diversa da quella di appartenenza del candidato scelto, il voto di lista non viene attribuito. Sono nulle le preferenze espresse per più di un candidato, pur restando valido il voto di lista.
7. La Commissione elettorale può deliberare l'adozione di procedure informatizzate sia per la composizione delle schede elettorali che per l'espressione del voto e il relativo scrutinio. In tal caso i seggi elettorali assistono alle procedure e ne curano la verbalizzazione.

8. Possono accedere al seggio elettorale gli studenti e i docenti iscritti nei rispettivi elenchi degli elettori per compiere le operazioni di voto. Hanno, inoltre, libero accesso al seggio elettorale la Commissione elettorale, l'Ufficio di coordinamento e i rappresentanti di lista.

Art. 9 – Registrazione dei risultati

1. Subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio procede preliminarmente all'accertamento dell'esatta rispondenza tra elettori votanti e voti espressi e procede quindi allo scrutinio, a partire da quello per l'elezione dei rappresentanti nel Senato accademico per terminare con quello relativo ai rappresentanti degli studenti e dei professori nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche; nel caso di esito elettronicamente determinato, è pubblica la comunicazione
3. I verbali sono consegnati alla Commissione elettorale la sera stessa del giorno del voto, a cura del seggio.

Art. 10 – Proclamazione degli eletti

1. La Commissione elettorale verifica il verbale e pubblica l'elenco provvisorio dei candidati eletti, come risultanti dai verbali stessi. In caso di parità di voti, precede il candidato immatricolato più recentemente, in caso di ulteriore parità precede il candidato più giovane. Relativamente all'elezione del docente nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU, a parità di voti, prevale il ruolo universitario e la relativa anzianità, a parità di tale condizione, l'età. Avverso l'elenco provvisorio dei candidati eletti è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione decide in via definitiva entro i successivi tre giorni e procede alla proclamazione dei candidati eletti, trasmettendo tutti gli atti al Presidente dell'Università al quale spetta, con proprio decreto, la nomina delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione, nel Senato accademico, nei Consigli di Facoltà e nei Gruppi di riesame, nonché al Rettore al quale spetta, con proprio decreto, la nomina dei rappresentanti nelle Commissioni paritetiche. I rappresentanti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'ERSU sono nominati con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale della Regione Siciliana.
2. Avverso le decisioni della Commissione elettorale è possibile ricorrere al Presidente dell'Università.
3. Quando lo stesso candidato risulti eletto in più organi dell'Ateneo, deve esercitare l'opzione entro tre giorni dalla proclamazione.

Art. 11 – Trasparenza

1. Tutte le operazioni relative alle elezioni, con la sola eccezione del voto individuale, sono caratterizzate dalla massima trasparenza e pubblicità, assicurate anche mediante il libero accesso di tutti gli studenti alle aule dove si svolge lo scrutinio e l'eventuale verifica delle schede, nei limiti della capacità degli spazi e nel rispetto delle operazioni elettorali e delle misure straordinarie di distanziamento. La segretezza del voto è garantita dalla Commissione elettorale mediante misure architettonicamente non invasive. Non è obbligatorio l'allestimento di cabine, risultando sufficienti postazioni di scrittura direttamente ricadenti sotto il controllo visivo del seggio e poste in ogni caso nella stessa aula in cui il seggio ha sede.
2. Per quanto non previsto nel presente decreto, nello Statuto dell'Università e nel Regolamento generale di Ateneo, la Commissione elettorale assume come riferimento analogico le norme per l'elezione dei Consiglieri comunali nella Regione Siciliana e, in particolare, nella città di Enna.

Enna, 20 febbraio 2023

IL PRESIDENTE

F.to Prof. Cataldo Salerno



**Classi di Laurea e di Laurea Magistrale o specialistica
Rappresentanza studentesca nei Gruppi di riesame**

Gruppi	Corsi attivi	Denominazione del Corso di studio
1	L/DS	SCIENZE STRATEGICHE E DELLA SICUREZZA
2	L-P01	TECNOLOGIE PER IL COSTRUITO E LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
3	L-7	INGEGNERIA DEI RISCHI AMBIENTALI E DELLE INFRASTRUTTURE
4	L-8	INGEGNERIA INFORMATICA
5	L-9	INGEGNERIA AEROSPAZIALE
6	L-10	LETTERE
7	L-11	LINGUE E CULTURE MODERNE
8	L-18	ECONOMIA E MANAGEMENT
9	L-22	SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE
10	L-24	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
11	L-39	SERVIZIO SOCIALE E SCIENZE CRIMINOLOGICHE
12	L/SNT1	INFERMIERISTICA
13	LM-32	INGEGNERIA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DELLA SICUREZZA INFORMATICA
14	LM-04	ARCHITETTURA
15	LM-38	LINGUE PER LA COMUNICAZIONE E I SERVIZI CULTURALI
16	LM-41	MEDICINA E CHIRURGIA
17	LM-51	PSICOLOGIA CLINICA
18	LM-67	SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE
19	LM-77	ECONOMIA E DIREZIONE DELLE IMPRESE
20	LM-85bis	SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA
21	LMG/01	GIURISPRUDENZA